

Le Pensioni 2019

Appunti



Aggiornamento al 01/02/2019

Materiale a cura di

Le pensioni 2019

Cosa sta cambiando? Quali le nuove prospettive di uscita dal lavoro?

In questo "focus" seguiremo passo passo i cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo pensionistico

Nella tabella riassuntiva troverete indicate in maniera a sintetica tutte le prestazioni pensionistiche, raffrontando le normative attualmente vigenti al fine di fornire un quadro previdenziale completo, benché schematizzato.

La Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti che hanno:

- raggiunto l'età stabilita dalla legge;
- perfezionato l'anzianità contributiva richiesta;
- cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione.

Per coloro che maturano il diritto a pensione a partire dal 1.1.2012, i requisiti per la pensione di vecchiaia sono ridefiniti dall'art. 24, comma 6 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214 del 22.12.2011.

Per effetto dell'incremento della speranza di vita, a decorrere dal 1.1.2019, i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia sono aumentati di 5 mesi, salvo che per i lavoratori che svolgono attività usuranti o gravose, per i quali era già stato previsto il blocco della speranza di vita da precedenti norme.

[Vedi tabella](#)

La Pensione Anticipata

La pensione anticipata è una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata. Questa prestazione sostituisce, a far data dal 1/1/2012 la pensione di anzianità e si matura, indipendentemente dall'età, al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva a seguito della cessazione dal servizio. La legge 214/2011 ha fissato requisiti diversi per donne e uomini.

Vedi tabella

La Pensione Quota 100

Quota ideata come somma di un'età anagrafica minima-**62 anni** e di una contribuzione minima accreditata-**38 anni**, **Quota 100** entra nel nostro ordinamento previdenziale come **misura sperimentale** (prevista per il triennio 2019-2021, il requisito maturato entro il 31.12.2021 può essere fatto valere anche successivamente a tale data).

Il **requisito anagrafico** (62 anni) non è soggetto agli incrementi della speranza di vita, pertanto rimarrà invariato per tutta la fase sperimentale (fino al 31.12.2021).

Ai fini del raggiungimento del **requisito contributivo** (38 anni) è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell'assicurato nell'Ago INPS, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO, ma gestite dall'INPS e nella Gestione separata di cui all'art. 2 c.26 della L. 335/95(es. escluse le Casse Liberi Professionisti e INPGI). L'anzianità contributiva può essere perfezionata quindi anche attraverso il cumulo dei contributi.

Dalla data di perfezionamento del requisito, ai fini del pagamento della prestazione dovrà essere calcolata la "**finestra di accesso alla pensione**" diversificata fra lavoratori privati e pubblici.

- 3 mesi per i lavoratori privati con prima decorrenza utile 1/04/2019
- 6 mesi per i lavoratori del settore pubblico con prima decorrenza utile 1/08/2019

Al comma 8 "sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

La Pensione Quota 100 infine non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Tale incumulabilità è prevista fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. La pensione è invece cumulabile con i redditi derivanti da lavoro occasionale, nel limite di € 5.000 annui lordi.

Vedi tabella

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2018	REQUISITI ANNO 2019	NOTE
PENSIONE DI VECCHIAIA	Vecchiaia SISTEMA MISTO 96 E MISTO 2012	66 anni 7 Mesi + 20 anni contribuzione	67 anni + 20 anni contribuzione	Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 5/12/2017 Si considera tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata o
	VECCHIAIA IN CUMULO art. 1 comma 239 l. 228/2012 come modificata dall'art. 1 comma 195 l. 232/2016	66 anni e 7 mesi + 20 anni di contribuzione	67 anni + 20 anni contribuzione	versata Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 5/12/2017 Requisiti minimi art. 24, comma 6 e 7 L. 214/2011 Si tiene conto di tutta la contribuzione versata: INPS AGO, forme sostitutive, esclusive, gestione separata, casse liberi professionisti. I periodi sovrapposti temporalmente si considerano una sola volta. Pensione <i>a formazione progressiva</i> : ai fini della misura, la liquidazione del trattamento è pro quota e avviene solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici di ogni cassa.



	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2018	REQUISITI ANNO 2019	NOTE
	Vecchiaia SISTEMA CONTRIBUTIVO	<p>66 anni 7 Mesi</p> <p>+ 20 anni contribuzione</p> <p>+ importo della pensione \geq 1,5 volte assegno sociale</p> <p><i>oppure</i></p> <p>70 anni e 7 mesi</p> <p>+ 5 anni di contribuzione effettiva</p> <p>(importo pensione ininfluente)</p>	<p>67 anni</p> <p>+ 20 anni contribuzione</p> <p>+ importo della pensione \geq 1,5 volte assegno sociale</p> <p><i>oppure</i></p> <p>71 anni</p> <p>+ 5 anni di contribuzione effettiva</p> <p>(importo pensione ininfluente)</p>	<p>Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 5/12/2017</p> <p>Si considera tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata o versata Anche Cumulo art. 1 c.1 Dlgs 184/97</p> <p>Assegno sociale anno 2019 pari ad € 457,99 mensili- € 5.953,87 annui</p> <p>Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 5/12/2017</p> <p>Contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione della contribuzione figurativa accreditata a qualsiasi titolo</p>
	<p>Vecchiaia LAVORI USURANTI</p> <p>Dlgs 67/2011</p> <p>e</p> <p>LAVORI GRAVOSI</p> <p>All. B I. 205/2017 come specificato dall'All. A DM 5/2/2018</p>	<p>66 anni e 7 mesi</p> <p>+ 30 anni di contribuzione</p>	<p>66 anni e 7 mesi</p> <p>+ 30 anni di contribuzione</p>	<p>Blocco adeguamento speranza di vita 2019-2020 (Legge 205/2017 art. 1 c. 147-153)</p> <p>Contribuzione versata nella gestione che liquida il trattamento pensionistico – NO CUMULO</p>

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2018	REQUISITI ANNO 2019	NOTE
PENSIONE DI VECCHIAIA	VECCHIAIA IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE Dlgs. 42/2006	65 anni 7 mesi + 20 anni di contribuzione ▼ finestra 18 mesi dalla data di maturazione del requisito	66 anni + 20 anni di contribuzione ▼ finestra 18 mesi dalla data di maturazione del requisito	Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 5/12/2017 Si tiene conto di tutta la contribuzione versata: INPS AGO, forme sostitutive, esclusive, esonerative, gestione separata, casse liberi professionisti e fondo clero Condizioni: che il lavoratore non sia già titolare di una pensione diretta erogata da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione; o non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.
	VECCHIAIA IN CUMULO art. 1 comma 239 l. 228/2012 come modificata dall'art. 1 comma 195 l. 232/2016	66 anni e 7 mesi + 20 anni di contribuzione	67 anni + 20 anni contribuzione	Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 5/12/2017 Requisiti minimi art. 24, comma 6 e 7 L. 214/2011 Si tiene conto di tutta la contribuzione versata: INPS AGO, forme sostitutive, esclusive, gestione separata, casse liberi professionisti. I periodi sovrapposti temporalmente si considerano una sola volta. Pensione <i>a formazione progressiva</i> : ai fini della misura, la liquidazione del trattamento è pro quota e avviene solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici di ogni cassa.

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2018	REQUISITI ANNO 2019	NOTE
PENSIONE ANTICIPATA	Anticipata SISTEMA MISTO 96 E MISTO 2012	- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI - 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE	- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI - 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE ▾ finestra 3 mesi dalla data di maturazione del requisito	Art.15 comma 1 DL n. 4/2019 Blocco Speranza di vita dal 1.1.2019 e fino al 31.12.2026– Art. 15 comma 2 DL n. 4/2019 Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata. Per i privati l'INPS richiede il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contributi utili già richiesti per la pensione di anzianità e cioè senza considerare la contribuzione per malattia, disoccupazione, Aspi, Mini Aspi, Naspi ecc. A tale prestazione si applicano le norme del cumulo contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 239 l. 228/2012 come modificata dalla l.232/2016 Inserita dall'art. 15 comma 1 DL n. 4/2019 Chi ha maturato i requisiti richiesti dal 1.1.2019 fino all' entrata in vigore del decreto → diritto al trattamento pensionistico dal 1.4.2019. In sede di prima applicazione, il personale scolastico può presentare la domanda di cessazione dal servizio fino al 28 febbraio 2019, derogando rispetto alla scadenza già fissata a dicembre 2018. Per il suddetto personale trovano applicazione le specifiche disposizione di settore di cui all'art. 59, comma 9 della L 449/1997.

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2018	REQUISITI ANNO 2019	NOTE
PENSIONE ANTICIPATA	ANTICIPATA SISTEMA CONTRIBUTIVO	- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI - 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE	- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI - 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE	Art.15 comma 1 DL n. 4/2019 Blocco Speranza di vita dal 1.1.2019 e fino al 31.12.20126– Art. 15 comma 2 DL n. 4/2019 È valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, fermo restando che non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti al 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1 co 7 l. 335/1995)
		<i>Oppure</i> 63 anni e 7 mesi + 20 anni di contribuzione effettiva + importo della pensione ≥ 2,8 volte assegno sociale	▼ finestra 3 mesi dalla data di maturazione del requisito <i>Oppure</i> 64 anni + 20 anni di contribuzione effettiva + importo della pensione ≥ 2,8 volte assegno sociale	Inserita dall'art. 15 comma 1 DL n. 4/2019 Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 5/12/2017 È utile la contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. I periodi sovrapposti temporalmente si considerano una sola volta Assegno sociale anno 2019 pari ad € 457,99 mensili- € 5.953,87 annui. A tali prestazioni si applicano le norme del cumulo contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 239 l. 228/2012 come modificata dalla l.232/2016 e ai sensi dell'art. 1, comma 1 dlgs 184/1997

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2018	REQUISITI ANNO 2019	NOTE
PENSIONE ANTICIPATA	ANTICIPATA LAVORI USURANTI Dlgs 67/2011 e LAVORI GRAVOSI All. B l. 205/2017 come specificato dall'All. A DM 5/2/2018	- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI - 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE	- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI - 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE ▼ finestra??	Blocco adeguamento speranza di vita 2019-2020 (Legge 205/2017 art. 1 c. 147-153) - <i>da verificare: pare che il testo del decreto non sia stato coordinato con la norma in deroga prevista per tali lavoratori. Possibile applicazione della finestra di decorrenza pari a 3 mesi</i>
	PENSIONE ANTICIPATA IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE	40 anni e 7 mesi di contribuzione ▼ finestra 21 mesi dalla data di maturazione del requisito	41 anni di contribuzione ▼ finestra 21 mesi dalla data di maturazione del requisito	Adeguamento speranza di vita Si tiene conto di tutta la contribuzione versata: INPS AGO, forme sostitutive, esclusive, esonerative, gestione separata, casse liberi professionisti e fondo clero Condizioni: che il lavoratore non sia già titolare di una pensione diretta erogata da una delle gestioni destinarie della normativa della totalizzazione; o non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2018	REQUISITI ANNO 2019	NOTE
PENSIONE ANTICIPATA	PENSIONE QUOTA 100		<p>62 anni</p> <p>+ 38 anni di contribuzione</p> <p>PRIVATI: finestra 3 mesi Per chi matura i requisiti entro il 31.12.2018 decorrenza dal 01.04.2019</p> <p>▾ PUBBLICI: finestra 6 mesi Per chi matura i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto decorrenza dal 01.08.2019</p>	<p>-Introdotta dall'art. 14 comma 1 DL n. 4/2019</p> <p>-In via sperimentale 2019-2021(chi ha maturato il diritto entro il 31.12.2021 può esercitarlo anche successivamente)</p> <p>-Divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo o dipendente salvo lavoro autonomo occasionale < 5.000€ annui lordi</p> <p>Soggetti esclusi: titolari di trattamento di Isopensione l. 92/2012. Forze armate e Forze di polizia e polizia penitenziaria, Vigili del fuoco e Guardia di Finanza</p> <p>Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli</p> <p>Requisito non adeguato agli incrementi della speranza di vita ex art 14 n. 4/2019</p> <p>Si tiene conto della contribuzione versata: INPS AGO, forme sostitutive, esclusive gestite dall'INPS, gestione separata. NO gestioni non amministrare dall'INPS (es. INPGI, casse liberi professionisti).</p> <p>A tali prestazioni si applicano le norme del cumulo contributivo l.228/2012 come mod. l. 232/2016 tranne che per periodi versati in gestioni non amministrare da Inps</p> <p>Per i dipendenti pubblici "domanda di collocamento a riposo" da presentare con 6 mesi di preavviso</p> <p>In sede di prima applicazione, il personale scolastico può presentare la domanda di cessazione dal servizio fino al 28 febbraio 2019, derogando rispetto alla scadenza già fissata a dicembre 2018. Per il suddetto personale trovano applicazione le specifiche disposizione di settore di cui all'art. 59, comma 9 della L 449/1997.(decorrenza 1/09/2019 o 1/11/2019)</p>

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2018	REQUISITI ANNO 2019	NOTE
ALTRE FORME DI PENSIONAMENTO	LAVORI USURANTI Dlgs 67/2011	61 anni e 7 mesi + 35 anni CTR -quota 97,6 (requisiti diversi per lavoratori notturni con numero di giornate < 78, per approfondimenti vedi scheda in Area Riservata)	61 anni e 7 mesi + 35 anni CTR -quota 97,6 (requisiti diversi per lavoratori notturni con numero di giornate < 78, per approfondimenti vedi scheda in Area Riservata)	Blocco Speranza di vita fino al 2026 - Abolizione Finestre (L. 232/2016)
ALTRE FORME DI PENSIONAMENTO	OPZIONE DONNA	Entro il 31.12.2015: 57 anni di età + speranza di vita per le dipendenti e 58 anni di età + speranza di vita per le autonome + 35 anni contribuzione ▼ finestra 12 mesi dalla data di maturazione del requisito per le dipendenti e 18 per le autonome	Entro il 31.12.2018: 58 anni di età per le dipendenti e 59 anni di età per le autonome + 35 anni contribuzione ▼ finestra 12 mesi dalla data di maturazione del requisito per le dipendenti e 18 per le autonome	Opzione riservata alle donne -art. 16 dl 4/2019 Opzione per il calcolo della pensione con le disposizioni di cui al D.Lgs. 180/97

ALTRE FORME DI PENSIONAMENTO	<p>LAVORATORI PRECOCI</p> <p>Art 1 commi 199 ss l. 232/2016</p>	<p>41 anni contribuzione</p> <p>12 mesi di contribuzione prima del diciannovesimo anno di età</p> <p>+ condizione soggettiva di cui alle lettere da a) a d) del comma 199.</p>	<p>41 anni contribuzione</p> <p>12 mesi di contribuzione prima del diciannovesimo anno di età</p> <p>+ condizione soggettiva di cui alle lettere da a) a d) del comma 199.</p> <p>▼ finestra 3 mesi</p>	<p>Blocco aumento speranza di vita fino al 31.12.2026 (Art. 17 n. 4/2019)</p> <p>Si cumulo periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata, nonché delle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO e degli enti di previdenza di cui al DLGS 509/94 e del decreto legislativo 103/1996 (Iscritti alle Casse Professionali).</p> <p>Periodi di lavoro effettivo</p> <p>incumulabile con i redditi da lavoro subordinato o autonomo, prodotto in Italia e all'estero, per il periodo "mancante" alla pensione anticipata ordinaria</p>
ANTICIPO PENSIONISTICO	<p>APE SOCIAL</p> <p>ART. 1 CO 179 SS L. 232/2016</p>	<p>Età minima 63 anni</p> <p>+ 30 / 36 anni contribuzione (a seconda delle condizioni soggettive)</p>	<p>Proroga dell'ape social fino al 31.12.2019 (art. 18 DL 4/2019)</p>	<p>Iscritti a: Assicurazione generale obbligatoria, forme sostitutive, forme esclusive, Gestione separata. No liberi professionisti</p> <p>Il requisito contributivo può essere soddisfatto utilizzando tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della norma (no totalizzazione estera)</p>

		Condizione soggettiva (lettere a)- d) art 1 comma 179 l. 232/2016		La legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 162, lett. e)) ha inserito il comma 179-bis che Per le donne con figli i requisiti richiesti possono essere ridotti di 12 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di due anni di riduzione (art. 1, co. 162, lett. e) che ha inserito il comma 179-bis)
ALTRE FORME DI PENSIONAMENTO ANTICIPO PENSIONISTICO	APE VOLONTARIA Art 1 Co 167 ss. l. 232/2016	Età minima 63 anni + 20 anni contribuzione + importo di pensione-al netto della rata di ammortamento dell'APE richiesta \geq a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'AGO alla data di domanda di certificazione del diritto all'APE.	Idem	Previsto in via sperimentale dal 1/5/2017 al 31/12/2019. Iscritti a: Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, • Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, Forme sostitutive, Forme esclusive, Gestione separata di cui all'art. 2 c. 26 L. 335/95. No liberi professionisti Valida tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, in una delle forme assicurative cui il soggetto risulta iscritto. (Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, Forme sostitutive, Forme esclusive, Gestione separata) I periodi ricongiunti ex l. 29/79 e 45/90 o trasferiti onerosamente ex l. 122/2010, per i quali, alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE sia stato perfezionato l'intero pagamento dell'importo dovuto. I periodi contributivi oggetto di riscatto sono valutabili per la durata corrispondente all'importo di onere effettivamente versato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE. (no totalizzazione estera) Compatibilità con l'attività lavorativa

PENSIONE DI INVALIDITA'	Inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95	Inabilità assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa 5 anni di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda		Sono destinatari della pensione d'inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
PENSIONE DI INVALIDITA'	Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro	inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile		iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI E CPUG E CASSA STATO
PENSIONE DI INVALIDITA'	Inabilità assoluta e permanente alla mansione	inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile		Solo per iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI E CPUG. NO STATO